

Roma, 7 aprile 2022

**Al Comitato di Presidenza  
Al Consiglio Direttivo  
Alla Commissione Legale  
Alla Commissione Sindacale  
Alle Associazioni Territoriali**

**Circolare n. 27/2022**

**Oggetto: Autorità di Regolazione dei Trasporti – Lettera di risposta in merito all'obbligo dichiarativo**

Come noto, le imprese che svolgono servizi di trasporto merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti e interporti ed aventi in disponibilità mezzi superiori a 26 tonnellate sono state esonerate dal pagamento del contributo all'ART per l'anno 2022, fermo restando l'obbligo di dichiarazione dei dati (cfr. circ. Fedit n. 17-21-25/2022).

Si consiglia alle imprese che hanno un fatturato superiore a 5 milioni di euro e che stanno ricevendo comunicazione dall'Autorità di regolazione dei trasporti:

- di effettuare, come peraltro già indicato ed al fine di evitare l'applicazione di eventuali sanzioni, la dichiarazione richiesta dall'Autorità;
- di inviare alla stessa una lettera, di cui si allega bozza, che chiarisce la natura meramente cautelativa e l'impossibilità di interpretarla come elemento su cui fare affidamento da parte della stessa.

Con i migliori saluti

Il Vice Segretario Generale  
Alfredo D'Ascoli

Autorità di Regolazione dei Trasporti

Via Nizza 230,

10126 Torino

Trasmessa mezzo pec: [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it)

**Oggetto:** Contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti e obblighi dichiarativi per l'anno 2022

Gentili Signori,

con la presente si fa seguito alla comunicazione ricevuta in data \_\_\_\_\_ contenente la richiesta di fornire i dati di fatturato a codesta Autorità ai fini della determinazione del contributo di funzionamento per l'anno 2022.

Si specifica, in primo luogo che la scrivente impresa non esercita alcuna attività soggetta ad alcuna competenza regolatoria esercitata da codesta Autorità. Di conseguenza, si ritiene di contestare formalmente il contenuto della lettera ricevuta nonché la relativa pretesa contributiva futura (sebbene sospesa per il 2022).

Infatti, come noto a codesta Autorità, l'art. 16 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, ha escluso le imprese che svolgono servizi di autotrasporto merci su strada dal novero dei soggetti obbligati al versamento del contributo di funzionamento e dagli obblighi da esso derivanti. Pertanto, in virtù dell'attività esercitata, la scrivente società risulta beneficiaria degli effetti del predetto art. 16 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

Tuttavia, sulla base del principio di leale collaborazione, la scrivente società, pur formalmente ed esplicitando il paventato obbligo di comunicazione dei dati e, non essendo obbligato al pagamento del contributo di funzionamento, procederà alla comunicazione suddetta con la sola ed esclusiva finalità di prevenire il rischio di applicazione della relativa sanzione, ai sensi dell'articolo 37 della legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Fermo restando quanto sopra, si ribadisce che i dati forniti dalla scrivente non potranno essere utilizzati da codesta Autorità per determinare la quantificazione del contributo, che, si ripete, non è dovuto per l'anno 2022, e né, tantomeno, tale somma potrà essere considerata al fine di determinare il fabbisogno di codesta Autorità.

Ritenendo di avere debitamente risposto alla V.s. comunicazione di cui all'oggetto, si inviano

Distinti saluti.

\_\_\_\_\_  
(il legale rappresentante)